



COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 23/08/2018Nr. Prot. 12164

TITOLI RAPPRESENTATI DA AZIONI MATERIALI O DEMATERIALIZZATE E DA QUOTE DEL COMUNE DI CAPOLIVERI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI CONTABILI E SOGGETTI TENUTI A RENDICONTAZIONE

Nr. Progr. **256**

Data **21/08/2018**

Seduta NR. **51**

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 15:14 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BARBETTI RUGGERO	SINDACO	S
GELSI ANDREA	VICESINDACO	S
CARDELLI LEONARDO	ASSESSORE	N
DELLA LUCIA CLAUDIO	ASSESSORE	S
FORESI SILVIA	ASSESSORE	N
TOTALE Presenti: 3		TOTALE Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:

CARDELLI LEONARDO; FORESI SILVIA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. BARBETTI RUGGERO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



COMUNE DI CAPOLIVERI

(Provincia di Livorno)

Oggetto:” Titoli rappresentati da azioni materiali o dematerializzate e da quote del Comune di Capoliveri: individuazione degli agenti contabili e soggetti tenuti a rendicontazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 93 comma 2 del decreto legislativo n. 267 in data 18 Agosto 2000, che dispone “Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.”

Atteso che è agente contabile chiunque, a qualunque titolo, abbia maneggio di denaro pubblico o di altro valore contabile, indipendentemente dall’esistenza di un titolo giuridico (atto amministrativo, contratto, ecc.). Tra le tipologie di agenti contabili possono annoverarsi gli agenti consegnatari, addetti alla consegna o alla custodia di oggetti o materie dell’amministrazione; nel concetto di "materie" rientrano tutti i beni e i valori in ogni modo inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (crediti, partecipazioni, azioni, beni mobili).

Visto il D.P.R. 194 del 31 gennaio 1996 che nell’approvare gli schemi del conto della gestione degli agenti contabili individua, tra gli altri, in particolare il modello n. 22, relativo al conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane consistente in un prospetto analitico descrittivo delle partecipazioni azionarie intestate al Comune stesso, la ragione sociale e la sede legale delle società partecipate, nonché l’indicazione quantitativa delle azioni detenute, il loro valore nominale e gli effettivi consegnatari di dette azioni e la qualifica funzionale assunta per tale ufficio.

Visto il parere della Sezione di controllo della Corte dei Conti della Toscana n. in data che così si esprime

“...L’ente, sia in presenza di azioni in forma cartacea che dematerializzata, è tenuto ad individuare i soggetti incaricati di esercitare i diritti di azionista alle assemblee delle società partecipate (nella qualità di componenti del consiglio di amministrazione ovvero in quella di componenti del collegio sindacale) e tali soggetti sono tenuti alla rendicontazione all’amministrazione stessa sulle modalità di esercizio concreto dei diritti di azionista, con una responsabilità nei confronti dell’ente di appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità di gestione amministrativa che contabile in senso proprio. E’ quindi certa l’esistenza di un soggetto avente la qualifica di agente contabile, a nulla vale il fatto che la partecipazione del socio sia o meno rappresentata dai titoli

azionari, difatti l'art. 2346 c.c. legittima lo statuto dell'ente ad escluderne l'emissione prevedendo diverse tecniche di legittimazione e circolazione; vi sono società che non emettono i certificati rappresentativi delle azioni e in tali ipotesi la consistenza delle partecipazioni e le eventuali variazioni si desumono dall'iscrizione nel libro dei soci; vi sono poi le società quotate in borsa (le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati italiani o diffuse fra il pubblico in modo rilevante) che per legge sono costituite con titoli azionari dematerializzati e amministrati da una società accentrata di gestione (D.Lgs. 231/98).

Relativamente alla concreta individuazione del soggetto e/o dei soggetti che devono rivestire la qualificazione di agenti contabili obbligati alla resa del conto giudiziale di titoli di proprietà dell'ente dematerializzati o depositati presso le società partecipate si possono delineare due ipotesi di soluzioni:

- La prima soluzione è incentrata sulla visione tradizionale delle categorie giuridiche sulla quali è strutturato il giudizio di conto. Invero, nell'ambito della contabilità pubblica, l'obbligo della resa del conto giudiziale di cui all'art. 44 del R.D. n. 1034 del 1934, sussiste anche per i soggetti i quali hanno in consegna ovvero maneggiano o detengono oppure custodiscono azioni e/o quote rappresentative delle partecipazioni degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, etc.) in società di capitali (conti in materia), e pertanto il soggetto tenuto alla resa del conto è colui il quale è stato ad hoc designato dall'Ente come agente consegnatario/conservatore delle azioni nella loro materialità, per effetto di disposizioni normative ovvero per statuto o regolamento o in via di mero fatto. In tale soluzione residua la questione relativa alle azioni cd. dematerializzate laddove la società avvalendosi di previsioni statutarie non abbia emesso i titoli azionari (v. art. 2346 cod.civ. "lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli").

- La seconda soluzione è contraddistinta da una interpretazione innovativa delle attività rimesse all'agente contabile. E pertanto, la figura dell'agente contabile consegnatario di azioni può essere individuata non nel soggetto incaricato di custodire i titoli, bensì nella struttura organizzativa preposta all'incarico di gestire il servizio pubblico, con il connesso esercizio nelle assemblee societarie del diritto di voto e delle altre facoltà di partecipazione societaria (v. Sez. Giur. Umbria ord. 86/GC/99 del 15 luglio 1999). In ordine alla possibilità di delega, in base alle vigenti disposizioni legislative e secondo la costante dottrina e giurisprudenza si può affermare che il profilo di agente contabile ricorre ogni qualvolta un soggetto "gestisce" beni e denaro di Enti Pubblici per cui comprende chi, per ragioni del suo ufficio, maneggi pubblico denaro con regolare investitura denominato "contabile di diritto" ma anche chi si ingerisce senza una legale autorizzazione in tale incarico maneggiando denaro, valori o materie denominato "contabile di fatto. Sottende a tale assunto anche il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 avente per oggetto "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato" che in particolare prevede che con il provvedimento di nomina del consegnatario vengono designati uno o più impiegati incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo e altresì che in funzione della specializzazione dei servizi, della complessità e della dislocazione degli uffici, possono essere nominati più consegnatari nell'ambito della medesima amministrazione centrale".

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2018 "Ricognizione delle società partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3 commi 27/33 L.F. 2009" contenente la ricognizione delle società di cui all'elaborato contabile parte integrante e sostanziale del presente atto, nell'ambito del quale sono indicate le partecipazioni, il valore originario dei valori posseduti ed attuali nonché le decisioni assunte in relazione al mantenimento o meno da parte del Comune di Capoliveri in seno alle medesime;;

Richiamata inoltre la delibera del Consiglio Comunale n. 17 “Approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie – legge 190/2014” con la quale si è proceduto alla dismissione delle quote delle società:

- Elbafly (in liquidazione - giusto verbale di assemblea straordinaria del 21.12.2012), dismissione che ha avuto efficacia il giorno 23/02/2016; Valore azioni azzerato
- Società Cooperativa San Giacomo in liquidazione dal 7 Giugno 2012 il cui valore delle azioni si è azzerato
- Banca dell’Elba per la quale la dismissione non ha avuto ancora efficacia in quanto l’istituto di credito con nota del 18/01/2018 dichiara che non sussistono obblighi in capo alla Banca di consentire il recesso (le motivazioni addotte non rientrano nelle fattispecie indicate nell’art. 13 dello Statuto Sociale e tuttavia nell’ottica di rispettare la volontà di recesso espressa dal comune, la banca può attuare la progressiva dismissione delle quote detenute dal comune stesso mediante il trasferimento delle stesse ai nuovi soci che effettuano richieste di sottoscrizione di capitale sociale fino a concorrenza dell’importo detenuto)..

Ritenuto pertanto con il presente atto di individuare *nei soggetti che hanno in consegna ovvero detengono azioni e/o quote rappresentative delle partecipazioni del Comune di Capoliveri in società di capitali come da tabella di seguito riportata:*

Elenco società controllate o partecipate – Valori detenuti dal Comune

Denominazione	Tipologia	%	Capitale sociale	Luogo di giacenza valori
Caput Liberum S.r.l. – P.I.: 01425010491	Società controllata	100,0	79.300,00	Tesoriere
Idea S.r.l.	Società partecipata	7,95	401.400	Società
Alatoscana S.p.a.	Società partecipata	0,06	2.910.366,20	idem
Fidi Toscana S.p.a.	Società partecipata	0,005	160.163.224,00	idem
Retiambiente S.p.a.	Società partecipata	0,46	21.537.393,00	idem
Casalp S.p.a.	Società partecipata	0,42	6.000.000,00	idem
Banca dell’Elba soc. Coop.va	Società partecipata	1,65	2.913.764,10	Idem
Soc. Coop.va San Giacomo	Società partecipata	0	n.d.	

Pertanto il soggetto tenuto alla resa del conto è rappresentato dal legale rappresentante delle singole società di capitali in qualità di agente consegnatario/conservatore delle azioni nella loro materialità, ovvero anche in relazione alle azioni cd. dematerializzate laddove la società avvalendosi di previsioni statutarie non abbia emesso i titoli azionari (v. art. 2346 cod.civ. “lo statuto può escludere l’emissione dei relativi titoli”).

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi dagli aventi diritto;

DELIBERA

-di individuare nei soggetti che hanno in consegna ovvero detengono azioni e/o quote rappresentative delle partecipazioni del Comune di Capoliveri in società di capitali e quindi il soggetto tenuto alla resa del conto è rappresentato dal legale rappresentante delle singole società di capitali in qualità di agente consegnatario/conservatore delle azioni nella loro materialità, ovvero anche in relazione alle azioni cd. dematerializzate laddove la società avvalendosi di previsioni statutarie non abbia emesso i titoli azionari (v. art. 2346 cod.civ. “lo statuto può escludere l’emissione dei relativi titoli”).

-di comunicare ai singoli rappresentanti delle società l’avvenuta individuazione in qualità di agenti contabili quali detentori delle azioni e delle quote possedute dal Comune i quali avranno cura in sede di redazione del rendiconto di compilare i modelli ministeriali quali consegnatari dei valori.

-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL.

COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 256 Del 21/08/2018

OGGETTO

TITOLI RAPPRESENTATI DA AZIONI MATERIALI O DEMATERIALIZZATE E DA QUOTE DEL COMUNE DI CAPOLIVERI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI CONTABILI E SOGGETTI TENUTI A RENDICONTAZIONE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 21/08/2018 L'ISTRUTTORE DIRETTIVO F.TO BARTOLINI ALESSANDRO
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 21/08/2018 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.TO BARTOLINI ALESSANDRO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to DOTT. BARBETTI RUGGERO

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **23/08/2018** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 23/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data 23/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.LGS. n° 267/2000 art. 134, il giorno

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.LGS. 267/2000)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.LGS. 267/2000)

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA